

AZIMUT

PREVIDENZA

Fondo Pensione
Aperto a Contribuzione Definita

Documento sul regime fiscale

Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa per l'adesione al fondo pensione aperto a contribuzione definita Azimut Previdenza. La società che istituisce il fondo pensione si assume la responsabilità della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nel seguente documento.

Il presente documento è valido dal 31 marzo 2015.

1. Regime fiscale del fondo

I fondi pensione, istituiti in regime di contribuzione definita, non sono soggetti ad IRPEF, IRES ed IRAP. Le ritenute operate nei loro confronti sui redditi di capitale sono a titolo d'imposta. I fondi pensione sono tenuti annualmente a prelevare dal patrimonio e a versare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%, applicata sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta.

I redditi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati, nonché alle obbligazioni emesse dai Paesi facenti parte della c.d. "white list" sono computati nella base imponibile dell'imposta nella misura del 62,5 per cento, per cui la tassazione effettiva su detti proventi è pari al 12,5%.

L'aliquota d'imposta effettivamente applicata dipende quindi dal peso di questa componente all'interno del rendimento realizzato in ciascun anno.

L'imposta può essere ridotta per effetto del riconoscimento di un credito d'imposta pari al 9% del risultato netto maturato, a condizione che un ammontare corrispondente al risultato netto maturato sia investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine, individuate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze; il credito d'imposta effettivamente erogabile è però condizionato dalle risorse pubbliche tempo per tempo stanziare a copertura di questo onere.

Qualora in un periodo d'imposta si verifichi un risultato negativo, quest'ultimo, quale risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, oppure essere utilizzato, in tutto o in parte, in diminuzione del risultato della gestione di altri comparti di investimento del fondo, a partire dal periodo di imposta in cui detto risultato negativo è maturato, riconoscendo il relativo importo a favore del comparto di investimento che ha maturato il risultato negativo.

2. Regime fiscale dei contributi

A decorrere dal 1° gennaio 2007, i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro ai fondi pensione su base volontaria ovvero in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, ovvero regolamenti di enti o aziende, sono deducibili dal reddito complessivo fino ad un limite di 5.164,57 euro.

Il regime fiscale appena descritto si applica altresì ai contributi versati da soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o di impresa.

Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico, per la parte da questi non dedotta.

Lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007

Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007 è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro, pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle predette forme, per un importo, comunque, non superiore a 2.582,29 euro annui (per complessivi 7.746,86 euro annui).

Sulle somme eccedenti il limite di 5.164,57 euro che l'Aderente versa al Fondo Pensione a titolo di reintegro della propria posizione individuale interessata da una progressiva anticipazione, è riconosciuto all'Aderente un credito di imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Il trattamento tributario dei contributi appena descritto è altresì applicabile alle somme che l'aderente versa al fondo pensione a titolo di reintegro della propria posizione individuale decurtata a seguito di erogazione di anticipazioni. Tali somme, pertanto, concorrono, così come i contributi versati, a formare l'importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo dell'aderente, nel limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto all'aderente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo al fondo pensione ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, ciascun aderente comunica al fondo pensione l'importo dei contributi versati che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. I suddetti contributi non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale.

3. Regime fiscale delle prestazioni

A decorrere dal 1° gennaio 2007, le prestazioni pensionistiche corrisposte in forma di capitale (erogabili, in via generale, nel limite massimo del 50% del montante finale accumulato) sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d'imposta del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (aliquota minima 9%).

La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo pensione, nonché dei contributi che non sono stati dedotti (per superamento, ad esempio, del plafond di contribuzione deducibile).

A decorrere dal 1° gennaio 2007, le prestazioni erogate in forma periodica sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d'imposta del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (aliquota minima 9%). La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo pensione nonché al netto dei contributi che non sono stati dedotti (per superamento, ad esempio, del plafond di contribuzione deducibile). Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalle rendite, successivamente alla maturazione del diritto alla loro percezione, è applicata un'imposta sostitutiva del 26%.

Tale rendimento finanziario è assunto al netto del 51,92 per cento dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli pubblici italiani ed equiparati alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni. I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo del soggetto erogatore delle rendite investito nei titoli medesimi direttamente o indirettamente per il tramite di organismi di investimento (italiani ed esteri armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella *white list*). Anche il rendimento finanziario assoggettato ad imposta sostitutiva dovrà essere scomputato dall'imponibile delle prestazioni erogate in forma periodica.

Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazioni

Comunicazioni dell'aderente

Prestazioni in capitale

Prestazioni in forma periodica

Anticipazioni

A decorrere dal 1° gennaio 2007, le anticipazioni delle posizioni individuali maturate sono assoggettate ad un regime di tassazione diverso in funzione della finalità per la quale le predette anticipazioni vengono erogate. In particolare, nel caso in cui l'aderente al fondo pensione richieda un'anticipazione per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Nell'ipotesi in cui sia richiesta un'anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b),c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 23%.

Sulle somme erogate a titolo di anticipazione richiesta per ulteriori esigenze dell'aderente, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 23%.

Riscatti

A decorrere dal 1° gennaio 2007, sulle somme erogate a titolo di riscatto della posizione individuale:

- per cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni o straordinaria;
- per invalidità permanente (che si traduca in una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo) e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi;
- per morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica;

viene operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Tale ritenuta si applica sulle somme erogate a titolo di riscatto al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo pensione nonché al netto dei contributi che non sono stati dedotti (per superamento, ad esempio, del plafond di contribuzione deducibile).

Sulle somme erogate a titolo di riscatto per cause diverse da quelle appena descritte si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23% sull'imponibile calcolato con le stesse modalità sopra indicate.

Trasferimenti delle posizioni pensionistiche

Tutte le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche verso forme pensionistiche disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sono esenti da ogni onere fiscale.
